Rep. N. 74
del 08/07/2024

COMUNE DI CATANZARO

UFFICIO CONTRATTI

SCRITTURA PRIVATA AUTENTICATA

OGGETTO: AFFIDAMENTO IN HOUSE PROVIDING DEI SERVIZI CIMITERIALI.

SOCIETÀ CATANZARO SERVIZI S.P.A.

L'anno duemilaventitré, il giorno otto del mese di luglio, in Catanzaro, nella Residenza Municipale, con la presente scrittura privata autenticata che, su richiesta espressa delle Parti, sarà conservata agli atti del Segretario Generale del Comune di Catanzaro, Dott.ssa Vincenzina Sica, che autenticherà le firme, sono comparsi:

- l'Ing. FRANCESCO FUSTO, nato a [redacted], il [redacted], (C.F. [redacted]), in qualità di Dirigente del Settore Gestione del Territorio, il quale dichiara di intervenire nel presente negozio esclusivamente nell'interesse, in nome e per conto del Comune di Catanzaro, con sede Palazzo De Nobili, Via Jannoni, n. 68 - 88100, Catanzaro (C.F. e P.IVA 00129520797), di seguito nel presente atto denominato semplicemente "Comune/Stazione Appaltante";

- il Dott. GIANLUCA AMEDEO SILIPO, nato a [redacted], il [redacted], residente a [redacted], in via [redacted], C.F. [redacted], in qualità di Amministratore Unico e Legale Rappresentante della SOCIETÀ CATANZARO SERVIZI S.P.A. con sede legale in Catanzaro, Viale De Filippis 68, iscritta al registro delle imprese di Catanzaro al n. REA 162905 (codice fiscale / partita IVA: 02371820792), autorizzato a seguito dell'Assemblea sei Soci del 12/07/2021,

in atti, di seguito nel presente atto denominato: “Società /Appaltatore”.

PREMESSO:

- che la Società - costituita con atto del Notaio Rocco Guglielmo, rep. n. 1182 del 31/08/2000, giusta deliberazione di Consiglio comunale n. 32 del 16/05/2000 - è un organismo societario c.d. “in house” (ai sensi dell’articolo 16 del decreto legislativo 19.08.2016, n. 175, c.d. “Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica” o “TUSPP”);

- che la Società, il cui capitale sociale è interamente posseduto dal Comune, è stata costituita nell’ambito delle misure di c.d. “politica attiva del lavoro” delegate agli enti locali dalla legge [v. articolo4, commi 6, 7 e 8, del decreto-legge 31.01.1995, n. 6 e, poi, articolo 122 del decreto legislativo 18.08.2000, n. 267; oggi abrogato dall’articolo 28, comma 1, lett. a), del TUSPP];

- che la Società, come da verbale dell’Assemblea straordinaria del 01/10/2020 per notaio Rocco Guglielmo Rep. 161.903 racc. 36233, registrato a Catanzaro il 06/10/2020 al n. 4449 serie 1T, giusta deliberazione del Consiglio Comunale n. 121 del 30/09/2020, esecutiva, ha come oggetto sociale “la gestione dei servizi pubblici locali per come affidati ai sensi della normativa vigente dal Comune di Catanzaro, con particolare riguardo ai seguenti settori: Manutenzione, riparazione e restauro fabbricati e locali; Manutenzione serbatoi ed impianti; Manutenzione impianti sportivi comprese le aree accessorie e pertinenziali; Manutenzione del verde, compreso parchi, giardini, alberature, aiuole, parchi giochi, ecc.; Manutenzioni strade; Manutenzione rete idrica e fognaria; Manutenzione impianti di illuminazione pubblica; Manutenzione fossi, torrenti, canali, caditoie e tombini stradali; Lavori di manovalanza – servizi vari e diversi; Attività di monitoraggio e

	rendicontazione di programmi a finanziamento comunitario; Progettazione	
	connessa a programmi comunali a finanziamento comunitario o straordinario,	
	nazionale e regionale; Attività di rendicontazione e attività di assistenza	
	tecnica agli uffici comunali nella fasi di progettazione, gestione e	
	rendicontazione dei progetti finanziati con normative comunitarie, nazionali e	
	regionali; Gestione pedaggi mercati, passi carrai, aree mercatali; Attività di	
	accertamento e/o di supporto all'accertamento per la liquidazione, riscossione,	
	sia spontanea che coattiva, delle entrate tributarie o patrimoniali del Comune	
	di Catanzaro e delle società da esso partecipate; Gestione dei servizi	
	cimiteriali, compreso la custodia, le pratiche amministrative, servizi	
	necroforici, le lampade votive, la gestione del forno crematorio, ed ogni altra	
	attività connessa; Gestione ed organizzazione di fiere e mostre mercato;	
	Gestione canili; Gestione impianti sportivi; Gestione del patrimonio	
	immobiliare del Comune di Catanzaro; Gestione infrastrutture ed impianti	
	connessi alla nautica da diporto; Gestione servizi elettrici e pubblica	
	illuminazione; Verifica impianti termici; Lettura contatori acqua e loro	
	sostituzione; Attività di supporto all'Ufficio Notifiche; Attività di supporto al	
	Settore Politiche Sociali; Attività di supporto all'Ufficio Condono Edilizio;	
	Servizi di supporto alle biblioteche comunali; Servizi di supporto e/o	
	assistenza a teatri, musei e strutture similari gestiti direttamente o	
	indirettamente dal Comune di Catanzaro; Ogni altro servizio di supporto ai	
	settori del Comune che per legge non siano riservati a particolari figure	
	professionali; Gestione parcheggi ed aree di sosta; Servizio di rimozione,	
	custodia, riconsegna automezzi; Gestione e manutenzione di immobili ed aree	
	dedicate o all'uopo individuate per lo svolgimento di attività espositive e/o	

fieristiche o ad altri eventi culturali legati alle arti figurative e musicali;

L'acquisto, la vendita, la locazione e la gestione di immobili di qualunque tipo e genere di proprietà e/o nella disponibilità del Comune di Catanzaro" (art. 3.1);

- che con verbale dell'Assemblea straordinaria esecutiva di cui sopra, la Società ha integrato l'oggetto sociale inserendo, fra gli altri "il servizio di custodia, uscierato, portierato e vigilanza" e "i servizi di archiviazione, digitalizzazione e dematerializzazione";

- che il Comune, giusta Delibera A.N.A.C. n. 49 del 22.01.2020 (depositata il 05.02.2020), in ragione degli affidamenti in house in favore della Società, risulta iscritto all'elenco delle Amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house, di cui all'articolo 7 del d.lgs n. 36/2023;

- che con deliberazione del Commissario Prefettizio n. 3 del 14.12.2012 e successiva deliberazione del Consiglio Comunale n. 1/2013 è stato approvato il "Regolamento per il controllo analogo sulle società partecipate;

- con delibera del Consiglio Comunale n. 3 del 24/01/2024, composta da n. 36 facciate comprensive dello schema di contratto, dell'offerta pervenuta dalla Società Catanzaro servizi S.p.a. per l'affidamento dei servizi cimiteriali e dal Documento tecnico di cui all'art. 8 del contratto di servizio tra Comune di Catanzaro e Catanzaro Servizi s.p.a. per la gestione dei servizi cimiteriali, è stato affidato il servizio di gestione cimiteriale in regime di in house providing alla Catanzaro Servizi S.p.a., per la durata di anni cinque.

TANTO PREMESSO:

le parti, come sopra rappresentate, convengono e stipulano quanto segue:

Premesse e atti richiamati

Le premesse di cui sopra e gli atti ivi richiamati, nonché quelli che saranno di seguito riportati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.

ART. 1 - OGGETTO DEL CONTRATTO DI SERVIZIO

1. Oggetto del presente contratto è la regolazione e la disciplina dei rapporti e delle obbligazioni reciproche tra il Comune e la Società, conseguenti all'affidamento alla Società stessa della gestione dei servizi cimiteriali del Comune, della manutenzione ordinaria dei beni e degli impianti di proprietà comunale e strumentali all'esercizio dei servizi medesimi.

2. L'affidamento dei servizi cimiteriali del Comune è concesso alla Società facendo ricorso all' "in house providing", in virtù del fatto che la società "Catanzaro Servizi S.p.A." è una società a totale capitale pubblico nei confronti della quale il Comune è in grado di esercitare un "controllo analogo" a quello che esercita verso i propri servizi.

ART. 2 - DURATA

1. L'affidamento della gestione dei servizi cimiteriali ha la durata di anni 5 (cinque) decorrenti dal verbale di consegna del 20/01/2024, giusta determinazione dirigenziale n. 1297 del 30/04/2024, in atti, fatte salve le ipotesi di anticipata risoluzione di cui al successivo art. 16. Decorso il termine suindicato, il contratto è da intendersi cessato e privo di effetti, senza necessità di avvisi, comunicazioni o disdette.

2. La Società è tenuta a garantire, alle condizioni al tempo in essere, la continuità della gestione fino al subentro dell'eventuale nuovo affidatario.

ART. 3 - DESCRIZIONE DEI SERVIZI

1. Sono comprese nella gestione dei servizi le seguenti attività, il cui costo è totalmente a carico della Società:

- SERVIZI CIMITERIALI costituiti da tutti i servizi che il Comune è tenuto a fornire ai cittadini e di cui è titolare, tra cui figurano:

- l'inumazione in campo comune;
- la deposizione dei resti in ossario comune;
- la deposizione delle ceneri nel cinerario comune;
- la cremazione nel realizzando forno crematorio di Via Paglia;
- le operazioni di esumazione ordinarie;
- il deposito temporaneo presso i cimiteri delle salme, in attesa di sepoltura;
- la tumulazione, l'estumulazione, l'inumazione, l'esumazione e la traslazione in forma privata;
- la tumulazione;
- le esumazioni straordinarie;
- le estumulazioni straordinarie;
- i servizi gratuiti previsti dalla normativa in caso di persona indigente o non reclamata.
- la gestione dei rifiuti derivanti dai servizi cimiteriali.

Le attività connesse al servizio risultano meglio descritte nel Documento Tecnico, da intendersi quale Capitolato prestazionale (conservato e custodito agli atti del R.u.p.) di cui al successivo art. 8.

ART. 4 – COMPETENZE, OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DELLE PARTI

1. Sono di competenza del Comune, in quanto non trasferibili:

a) la ricezione delle denunce di morte;

b) l'autorizzazione ai trasporti funebri, alla sepoltura, alla cremazione, al disseppellimento (esumazioni ed estumulazioni);

c) il rilascio del passaporto mortuario;

d) la fissazione delle tariffe come specificato nel Documento Tecnico di cui al successivo art. 8;

e) l'assegnazione delle sepolture ai privati;

f) la verifica del diritto d'uso delle tombe;

g) la stipula dei contratti di concessione sepoltura ai privati;

h) l'ammissione di salme, resti mortali e ceneri ai cimiteri comunali;

i) gli adempimenti conseguenti al decesso, inclusa l'attivazione dei servizi per l'esecuzione dei funerali;

j) la pianificazione delle estumulazioni, delle esumazioni ordinarie o straordinarie per pubblica utilità;

k) la disciplina dell'orario di apertura dei cimiteri e degli orari per i trasporti funebri;

l) ogni altra attività che la normativa vigente assegna in via esclusiva in capo al Comune.

2. Spetta alla Società, in quanto responsabile del servizio:

a) lo svolgimento delle attività e dei servizi affidati dal Comune nel rispetto delle disposizioni normative vigenti, del presente contratto e dei relativi allegati. La Società è direttamente responsabile del corretto adempimento degli obblighi su di essa ricadenti in quanto partecipata e controllata dall'Amministrazione comunale e avente natura di organismo in

house;

b) l'assunzione della piena responsabilità del risultato finale in ordine alle attività e ai servizi affidati, per come individuati e specificati nel presente contratto e nei relativi allegati;

c) rispettare tutti gli obblighi previsti nel Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Catanzaro, approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 23 del 20.01.2014 e aggiornato con Delibera di Giunta Comunale n. 58 del 09.02.2023, pubblicato sul sito internet dell'Ente, e impegnandosi a farlo rispettare ai suoi dipendenti e/o collaboratori. Il mancato rispetto di un obbligo previsto e disciplinato dal Codice di comportamento del Comune e dal Codice di comportamento approvato con D.P.R. n. 62 del 13 aprile 2013, può provocare la risoluzione del presente contratto e di tutti gli obblighi da esso derivanti;

d) trattare i dati personali e sensibili, di cui verrà a conoscenza, nel pieno rispetto dalla normativa sulla privacy e del Regolamento Ue 2016/679 (GDPR - General Data Protection Regulation) e delle rispettive disposizioni nazionali di attuazione;

e) osservare le leggi vigenti, le disposizioni regolamentari del Comune e le eventuali direttive formulate dal Dirigente di Settore competente, con particolare attenzione al rispetto della normativa sulla trasparenza, sulla sicurezza del lavoro, sulla tutela ambientale e nel rispetto della normativa prevista per gli acquisti di lavori, servizi e forniture;

f) segnalare tempestivamente al Comune le circostanze ed i fatti che, rilevati nell'espletamento del suo compito, possano pregiudicare il regolare svolgimento del servizio, in modo che l'Amministrazione solertemente

provveda a rimuovere le cause di tali inconvenienti;

g) predisporre e depositare presso gli enti preposti, entro sei mesi dall'ultimazione del Tempio Crematorio previa consegna dello stesso, da effettuarsi a mezzo apposito sopralluogo congiunto e redazione di verbale di presa in carico, la documentazione necessaria all'avvio della procedura autorizzativa per la messa in servizio dell'impianto di cremazione; avviare l'impianto di cremazione entro 30 giorni dal collaudo.

3. La Società si impegna all'osservanza e al pieno rispetto della normativa nazionale e locale che informa la materia. In particolare, i servizi si svolgono secondo le norme vigenti in materia di polizia mortuaria e sanità, comprese le disposizioni previste dai regolamenti (tra i quali il Regolamento di Polizia Mortuaria e il Regolamento di Igiene), le leggi regionali e le ordinanze comunali e le altre disposizioni che potranno essere impartite dal Comune.

4. Le funzioni inerenti all'ordine ed alla vigilanza sul funzionamento dei cimiteri spettano al Comune, fatte salve le funzioni di igiene spettanti all'Azienda Sanitaria competente. Ogni altra funzione o compito attribuiti al Comune nell'ambito dei servizi cimiteriali, in forza di legge o regolamento, con la sola esclusione di quelli che non sono trasferibili per legge, vengono attribuiti alla Società.

5. Sono, inoltre, attribuite alla Società l'esecuzione dei procedimenti autorizzatori e concessori, la registrazione delle operazioni cimiteriali e la corretta assegnazione delle sepolture, nonché l'attuazione delle disposizioni del Comune in materia di assegnazione degli orari dei trasporti funebri.

6. La Società si impegna a rispettare e ad osservare i diritti derivanti dalle

concessioni cimiteriali rilasciate dal Comune, nonché a vigilare e controllare il rispetto delle condizioni previste nei provvedimenti concessori medesimi.

ART 5 - ESCLUSIVITÀ DEL SERVIZIO

1. Per tutta la durata del presente contratto, il Comune conferisce alla Società il diritto esclusivo di esercitare i servizi cimiteriali del Comune di Catanzaro.

2. Qualora disposizioni normative non consentissero più alla Società lo svolgimento in via esclusiva di alcuna delle attività affidate come tali, il presente contratto sarà oggetto di revisione in accordo tra le Parti.

ART. 6 - OBIETTIVI E STANDARD DEL SERVIZIO – CARTA DEI SERVIZI

1. Il servizio cimiteriale è da considerarsi ad ogni effetto servizio pubblico; pertanto, l'erogazione da parte della Società dovrà avere carattere di regolarità, continuità e completezza.

2. Trattandosi di pubblico servizio la Società dichiara di aver approntato tutti i mezzi necessari per effettuare la gestione del servizio.

3. Gli obiettivi che si intendono perseguire attraverso il presente atto sono:

A) ottimizzazione dei servizi erogati, con particolare riguardo agli aspetti concernenti la comunicazione, la logistica e la conoscenza, anche attraverso indagini di "customer satisfaction" (che preveda a titolo esemplificativo anche il recepimento di eventuali reclami, segnalazioni e suggerimenti degli utenti da far pervenire attraverso il link comunicato dall'Amministrazione Comunale);

B) integrazione tra le attività e i servizi di supporto tecnico alle strutture

organizzative comunali;

4. Casi di funzionamento irregolare potranno verificarsi soltanto per scioperi o cause di forza maggiore nel rispetto delle norme relative ai servizi pubblici essenziali.

5. Ogni caso di funzionamento irregolare o interruzione del servizio dovrà essere formalmente comunicato al Servizio cimiteriale del Comune da parte della Società che dovrà adottare tutte le misure possibili per ridurre il disagio agli utenti.

6. La Società, nell'espletamento dei servizi, si impegna a dimostrare e a rendicontare il perseguimento del miglioramento del servizio, mantenendolo adeguato, per qualità e quantità delle prestazioni rese, alle esigenze della comunità locale e all'evoluzione della normativa nel rispetto della sensibilità dei cittadini, attraverso la redazione e la trasmissione di report semestrali scritti.

7. La Società si impegna ad elaborare, ad aggiornare annualmente e a sottoporre al Settore di riferimento, entro il termine massimo di tre mesi dalla sottoscrizione del presente contratto, la Carta dei Servizi Cimiteriali, in relazione alle caratteristiche dei servizi affidati, nel rispetto delle disposizioni di legge e del Regolamento Comunale per il Controllo delle Società Partecipate.

La carta dei servizi costituisce strumento essenziale ed imprescindibile di specificazione dei principi e degli standards cui deve essere uniformata l'erogazione dei pubblici servizi locali esternalizzati, a tutela della qualità dei medesimi nonché dei bisogni dell'utenza di riferimento, nel rispetto delle esigenze di efficienza ed imparzialità dell'azione amministrativa ed a garanzia

della partecipazione del cittadino-utente al processo di erogazione del servizio pubblico.

La carta dei servizi dovrà essere predisposta, a cura del soggetto gestore, nel rispetto delle previsioni contenute nel contratto di servizio. Nell'elaborazione del documento si dovranno rispettare i principi codificati nella normativa vigente ovvero quelli previsti da singole disposizioni di settore, nazionali o regionali, in quanto esistenti. Una volta approvata da parte dei competenti organi societari del soggetto gestore che la predispone, la carta dei servizi sarà trasmessa all'Ente per la necessaria presa d'atto da parte del Responsabile dell'articolazione organizzativa (Settore) ritenuta competente sulla scorta del regolamento di organizzazione, che potrà richiederne eventuali modificazioni e/o integrazioni nel rispetto delle disposizioni vigenti. In tal caso la proposta di modificazioni e/o integrazioni dovrà essere recepita dal soggetto gestore nel termine massimo di 30 giorni.

ART. 7 - DIVIETO DI CESSIONE A TERZI

1. È fatto assoluto divieto alla Società di affidare a terzi lo svolgimento dei servizi cimiteriali, nel rispetto delle previsioni di legge. È escluso il subappalto del servizio.

2. La Società è l'unico responsabile nei confronti del Comune e degli utenti del servizio.

ART. 8 - DOCUMENTO TECNICO

1. Un Documento Tecnico, da intendersi quale Capitolato prestazionale, sottoscritto da entrambe le Parti e costituente parte integrante e sostanziale del presente contratto, definisce più in dettaglio le specifiche tecniche, le modalità di svolgimento, gli specifici standard ed obiettivi dei servizi cimiteriali

affidati.

ART. 9 - RESPONSABILITÀ E COPERTURA ASSICURATIVA

1. Qualora dall'esecuzione del presente contratto e dalle attività ad esso connesse, nonché dall'uso di beni ed impianti, derivassero danni di qualunque natura al Comune o a terzi (danni a cose, persone, interruzioni di attività, ecc.), la Società ne assume ogni responsabilità ed è tenuta ad intervenire tempestivamente per il ripristino immediato dei danni alle cose, con assunzione diretta, a proprio esclusivo carico, di tutti gli oneri risarcitori.

2. La Società ha stipulato polizza assicurativa n. 1/39517/65/197467121 del 17/01/2024 - e relativi atti di variazione del 25/01/2024 e del 04/07/2024 -, con un massimale non inferiore a 5.000.000,00 di euro per sinistro, prestata dalla Società Unipol Sai Assicurazioni S.P.A., con sede legale in via Stalingrado 45 - 40128 Bologna (BO), Agenzia di Catanzaro - cod. ag. 1/39517, atta a garantire la copertura per i rischi di responsabilità, di qualsiasi tipo causati a terzi (lesioni personali, danni a cose, interruzione di attività, ecc.) e al Comune, nonché per i danni alle opere preesistenti o a quelle sulle quali si eseguiranno servizi e/o lavori per l'intera durata dell'affidamento.

3. La Società è unica e diretta responsabile nei confronti del Comune e dei terzi per il risarcimento dei danni di qualsiasi tipo.

4. La Società non risponde dei danni derivanti dall'omessa, ritardata od incompleta attuazione di interventi qualora tali eventi derivino da ritardi o carenze, contestati e formalizzati dalla Società, imputabili direttamente al Comune nell'adozione degli atti amministrativi di propria competenza.

ART. 10 - RAPPORTI ECONOMICI

1. Per la gestione dei servizi affidati, il corrispettivo complessivo per l'intera

durata del presente contratto, pari a 5 (cinque) anni, ammonta a € 875.000,00 (euro ottocentosettantacinquemila/00) oltre I.V.A., di cui € 175.000,00 annui (euro centosettantacinquemila/00) oltre I.V.A. (€ 213.500,00 - euro duecentotredicimilacinquecento/00 - annui I.V.A. compresa), oltre i proventi derivanti dai servizi resi ai privati. Le parti danno atto che la liquidazione mensile avverrà previa presentazione di regolare fattura.

2. I servizi resi ai privati dovranno essere versati esclusivamente mediante pagamento su un conto corrente bancario o postale dedicato con obbligo di rendicontazione trimestrale al Comune.

3. Le procedure per la periodica revisione delle tariffe, conformi alle disposizioni in materia, sono meglio specificate nel Documento Tecnico di cui al precedente art. 8.

4. Sono a carico della Società le operazioni di sepoltura dei soggetti che risultano essere indigenti e di quelli non reclamati nonché le operazioni di esumazione e di estumulazione in caso di irreperibilità o disinteresse dei familiari.

ART. 11 - CONTROLLO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO

1. Il Comune esercita sulla Società il controllo analogo così come disciplinato dal "Regolamento sul controllo delle società partecipate".

2. Il Comune si riserva il diritto di controllare che la gestione del servizio avvenga nel pieno rispetto delle condizioni fissate dal presente contratto ed, in particolare, degli standard qualitativi definiti per gli specifici servizi.

3. Il Comune provvederà, attraverso il Responsabile dei Servizi Cimiteriali del Settore Gestione del Territorio, ai controlli complessivi sull'esecuzione del presente contratto, sul raggiungimento, mantenimento e

miglioramento degli standard qualitativi fissati dal Comune e sul rispetto della Carta dei Servizi.

4. Al fine di consentire al Comune di esercitare tale controllo, nonché per la verifica dell'adempimento degli obblighi previsti dalla normativa vigente, la Società si impegna a fornire un report semestrale sulla qualità dei servizi oggetto di affidamento e, comunque, tutte le informazioni dallo stesso richieste, a consentire visite ed ispezioni ed ogni altra operazione conoscitiva di carattere tecnico.

5. La Società si obbliga a comunicare al Responsabile dei Servizi Cimiteriali, entro il mese di maggio di ogni anno, i seguenti dati relativi all'esercizio precedente:

a) i dati relativi al rispetto dei livelli di servizio, mettendo in evidenza la durata e l'entità dell'eventuale mancato rispetto;

b) i dati tipici della gestione, secondo le specifiche fornite dal Comune, con particolare riferimento:

- all'andamento delle sepolture distinte per tipologie e per cimitero;
- all'andamento delle cremazioni (quando operativo il relativo impianto);
- la Società potrà segnalare al Comune, per l'assunzione dei provvedimenti di propria competenza, ogni elemento utile a garantire la piena osservanza della normativa di Settore.

ART. 12 - IMPEGNI DEL COMUNE

1. Il Comune si impegna nei confronti della Società ad agevolare il migliore espletamento delle attività disciplinate dal presente contratto garantendo la continuità della piena collaborazione dei propri servizi ed uffici ed, in

particolare, dell'ufficio di anagrafe, di stato civile e dell'ufficio di polizia municipale nell'espletamento delle funzioni istituzionali dell'ente.

2. Nel Documento Tecnico di cui al precedente art. 8 sono meglio individuati gli impegni e gli obblighi del Comune ai fini di cui al precedente comma.

ART. 13 - PARTECIPAZIONE

1. La Società garantisce la partecipazione del cittadino al servizio pubblico, sia per l'accesso alle informazioni che lo riguardano, sia per quanto riguarda la tutela del diritto alla corretta erogazione del servizio, sia per favorire la collaborazione con il soggetto erogatore.

2. La Società si impegna ad attuare iniziative di customer satisfaction che prevedano l'acquisizione periodica delle valutazioni degli utenti in relazione ai parametri contenuti nella Carta dei Servizi.

ART. 14 - CONTESTAZIONI E INADEMPIMENTI E PENALI

1. Il Comune, anche nell'esercizio dei propri poteri di controllo analogo, verifica la corretta esecuzione dei servizi e delle attività.

2. Qualora una Parte si rendesse inadempiente rispetto agli obblighi assunti con il presente contratto, l'altra dovrà darne formale diffida scritta contestando l'addebito. La diffida, da inviarsi mediante PEC dovrà contenere l'esatta descrizione dei fatti contestati ed un congruo termine per l'adempimento, ordinariamente fissato in 15 giorni, salvo diversa e motivata circostanza.

3. Entro il termine indicato, la Parte alla quale è stato contestato l'addebito potrà presentare le proprie deduzioni o provvedere all'adempimento.

4. Inoltre, in caso di inadempimento e/o irregolare o incompleto svolgimento dei servizi cimiteriali, il Comune invierà apposita segnalazione alla Società recante l'avvio del procedimento di contestazione. La segnalazione formale è inviata alla Società appena rilevato il disservizio e comunque non oltre 5 (cinque) giorni dalla verifica dello stesso, a pena di inammissibilità.

5. La Società entro dieci giorni dal ricevimento della contestazione può presentare eventuali controdeduzioni. Il Responsabile dei Servizi Cimiteriali, tenuto conto delle eventuali osservazioni presentate, conclude il procedimento applicando, se del caso, la specifica sanzione pari alla decurtazione, a seconda della gravità pari all'1% dal corrispettivo mensile dovuto alla Società.

ART. 15 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO CON REVOCA DEL SERVIZIO, DECADENZA DAL SERVIZIO

1. Il presente Contratto è risolto di diritto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 C.c., oltre che nei casi già previsti dalla vigente disciplina legale, nelle seguenti ipotesi:

a) sopravvenuta insolvenza od accertata insolvibilità della Società, oppure sottoposizione a procedura fallimentare o liquidazione giudiziale;

b) grave e reiterato inadempimento delle attività e degli obblighi previsti dal presente Contratto, non sanato neppure a seguito di regolare diffida ad adempiere entro un congruo termine, comunque non inferiore a 15 (quindici) giorni;

c) venir meno dei requisiti dell'in house providing in capo alla Società;

d) in caso di violazione, da parte della Società, del vincolo di cui al comma 3 dell'articolo 16 del TUSPP;

e) violazione o elusione delle clausole contrattuali che prevedono espressamente la risoluzione.

2. La risoluzione del Contratto comporta l'automatica cessazione dell'affidamento conferito dal Comune, salve le prestazioni già eseguite a norma dell'art. 1458 C.c.

3. Il Comune può recedere in qualunque momento dal Contratto in caso di determinazioni amministrative adottate dai competenti organi del Comune in ordine a diverse modalità di svolgimento (gestione diretta/esternalizzazione) delle attività e dei servizi oggetto del presente Contratto ovvero in ordine alle misure di razionalizzazione di cui all'articolo 20 del TUSPP. In tale caso, è dovuto esclusivamente il pagamento dei lavori eseguiti o delle prestazioni relative ai servizi e alle forniture eseguiti nonché del valore dei materiali utili e delle attrezzature già acquistati, nel caso di lavoro o in magazzino nel caso di servizi o forniture, senza ulteriori oneri.

4. Alla richiesta di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1453 del Codice civile, ovvero, alla dichiarazione di risoluzione del contratto di cui al precedente comma 1, consegue, fermo restando il diritto ad eventuali risarcimenti dei danni provocati, l'automatica revoca dell'affidamento del servizio, nonché la decadenza della concessione in uso dei beni afferenti al demanio cimiteriale.

5. Nel caso di risoluzione del contratto e in ogni altro caso di cessazione dello stesso, la Società, su richiesta del Comune, è comunque tenuta ad assicurare la continuità delle attività e dei servizi ad essa affidati, secondo le regole dell'ordinaria diligenza, fino al momento in cui i medesimi vengono affidati a terzi o, comunque, altrimenti organizzati dal Comune anche con

propri uffici, garantendo, altresì, ogni collaborazione, anche informativa, ai fini della selezione del nuovo affidatario e della consegna delle attività allo stesso.

ART. 16 - FORO COMPETENTE

Per ogni contestazione che dovesse insorgere in ordine all'interpretazione, attuazione, esecuzione, validità, efficacia e risoluzione del presente contratto, ivi comprese quelle non risolte in base al precedente art. 16, esclusivamente competente sarà il Foro di Catanzaro. È esclusa la clausola arbitrale.

ART. 17 - SPESE CONTRATTUALI

Le spese dipendenti e conseguenti alla stipula del presente contratto sono a carico della Società.

ART. 18 TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

1. La Catanzaro Servizi, società per azioni con socio unico, assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche.

2. Per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari relativi al presente contratto, la Società dovrà utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche, così come disposto dall'art. 3 della l. 136/2010 e fermo restando quanto previsto dal comma 2 del medesimo articolo 3. Tutti i movimenti finanziari relativi al presente contratto devono essere registrati sui conti correnti dedicati e, salvo quanto previsto al comma 3 del citato art. 3, devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

3. Catanzaro Servizi S.p.A. avrà l'obbligo di comunicare al Comune di Catanzaro gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, di cui al comma 2, entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie inerenti i servizi oggetto del presente contratto nonché, entro lo stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Catanzaro Servizi S.p.A. provvederà, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

4. Catanzaro Servizi S.p.A. darà immediata comunicazione al Comune di Catanzaro e alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo competente di eventuali inadempimenti di una propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria dei quali sia venuta a conoscenza.

ART. 19 RISERVATEZZA

1. La Società ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano nelle apparecchiature e nelle banche dati utilizzate nell'espletamento delle attività, di cui venga in possesso e di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione delle attività oggetto del presente Contratto.

2. La Società è tenuta a conformarsi alla disciplina in materia di protezione dei dati personali di cui al regolamento 2016/679/UE e al decreto legislativo 30.06.2003, n. 196. Per i trattamenti dei dati personali svolti dalla Società per conto del Comune, la stessa sottoscriverà appositi addenda, redatti dal Titolare del Trattamento dei Dati, ai sensi dell'articolo 28 del citato regolamento 2016/679/UE.

3. La Società è responsabile per l'esatta osservanza dei suddetti obblighi da parte dei propri dipendenti e di ogni altro soggetto di cui si avvalga nell'esecuzione del Contratto e in conformità allo stesso.

ART. 20 NORMA DI RINVIO

Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto si applicheranno le normative vigenti in materia.

ART. 21 MODIFICHE AL CONTRATTO E FORMALITÀ

1. Nel corso della durata del contratto, le Parti potranno rivedere i criteri gestionali ed i relativi corrispettivi economici qualora si rendesse necessario a seguito di modifiche normative europee, nazionali o regionali:

2. Il presente atto sarà registrato in modalità elettronica ai sensi di quanto disposto dall'art. 18 D.Lgs. n. 36/2023 e l'imposta di registrazione, ai sensi dell'art. 40 del DPR del 26.04.1986, n.131, è versata in misura fissa trattandosi di esecuzione di servizio assoggettato all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.).

3. L'imposta di bollo viene assolta con le modalità telematiche ai sensi del D.M. 22 febbraio 2007, mediante Modello Unico Informatico (M.U.I.), per l'importo di € 1.000,00 (euro mille) calcolata ai sensi dell'art 18, comma 10, e dell'Allegato I.4 del d.lgs 36/2023, in quanto l'importo totale stimato dell'appalto, ai sensi dell'art. 14 del d.lgs n. 36/2023, è pari a € 875.000,00 (euro ottocentosettantacinquemila/00).

4. L'imposta di bollo è assolta con le modalità telematiche ai sensi del d.m. 22 febbraio 2007, mediante Modello Unico Informatico (M.U.I.), ai sensi di quanto espressamente previsto Circolare n. 22 /E dell'Agenzia delle Entrate di Roma - Direzione Centrale Coordinamento Normativo del 28 luglio 202,

secondo cui: “Resta fermo che, nel caso in cui il contratto sia stato rogato o autenticato da un notaio o altro pubblico ufficiale e venga registrato con la procedura telematica di cui all’articolo 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463, l’imposta di bollo è versata con le modalità telematiche previste dalla richiamata procedura, unitamente agli altri tributi dovuti, nella nuova misura stabilita dal Codice dei contratti pubblici”.

ART. 22 – ALLEGATI.

Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto i seguenti documenti, firmati in modalità digitale e depositati in atti del R.U.P., in quanto allo stato attuale non allegabili per meri problemi tecnici dovuti alla procedura informatica a disposizione:

1. Documento Tecnico, da intendersi quale Capitolato prestazionale;
2. Relazione resa ai sensi del combinato disposto dell’art. 17, commi 1 e 2, del D.Lgs. 23 dicembre 2022, n.201;
3. Offerta presentata dalla Catanzaro Servizi S.p.a. - acquisita al protocollo generale dell’Ente al n. 4817 del 15.01.2024-.
4. Patto d’Integrità approvato con Delibera G.C. n. 310 dell’8/10/2020.

Letto, confermato e sottoscritto in segno di piena e completa accettazione, senza alcuna riserva.

La Società Catanzaro Servizi S.p.A. **Il Comune di Catanzaro**

(Dott. Gianluca Amedeo Silipo) **(Ing. Francesco Fusto)**

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341 del codice civile, le parti dichiarano di aver preso esatta conoscenza e di approvare espressamente il contenuto di cui agli artt.: Art. 1 - Oggetto del Contratto di Servizio; Art. 2 - Durata; Art. 3 - Descrizione dei Servizi; Art. 4 – Competenze, Obblighi e Responsabilità delle

Parti; Art 5 - Esclusività del Servizio; Art. 6 - Obiettivi e Standard del Servizio – Carta dei Servizi; Art. 7 - Divieto di Cessione A Terzi; Art. 8 - Documento Tecnico; Art. 9 - Responsabilità e Copertura Assicurativa; Art. 10 - Rapporti Economici; Art. 11 - Controllo della Gestione del Servizio; Art. 12 - Impegni del Comune; Art. 13 - Partecipazione; Art. 14 - Contestazioni e Inadempimenti e Penali; Art. 15 - Risoluzione del Contratto con Revoca del Servizio, Decadenza dal Servizio; Art. 16 - Foro Competente; Art. 17 - Spese Contrattuali; Art. 18 Tracciabilità dei Flussi Finanziari; Art. 19 Riservatezza; Art. 20 Norma di Rinvio; Art. 21 Modifiche al Contratto e Formalità; Art. 22 – Allegati.

La Società Catanzaro Servizi S.p.A. **Il Comune di Catanzaro**

(Dott. Gianluca Amedeo Silipo) **(Ing. Francesco Fusto)**

AUTENTICA DI FIRME

Certifico io sottoscritta, Dott.ssa Vincenzina SICA, Segretario Generale del Comune di Catanzaro abilitato ad autenticare le scritture private di cui è parte il Comune, ai sensi dell'art. 97, comma 4, lett.c.) del d. lgs. n. 267/2000, che: - l'Ing. FRANCESCO FUSTO, nato a [redacted], il [redacted] (C.F. [redacted]), in qualità di Dirigente Settore Gestione del Territorio; - il Dott. GIANLUCA AMEDEO SILIPO, nato a [redacted], il [redacted], (C.F. [redacted]), in qualità di amministratore unico e legale rappresentante pro tempore della CATANZARO SERVIZI S.P.A., con sede legale in Via Indipendenza n. 43, 88100 Catanzaro, iscritta al registro imprese di Catanzaro al n. REA 162905, C.F. e P.Iva 02371820792, della cui identità personale io, Dott.ssa Vincenzina Sica, Segretario Generale del Comune di Catanzaro, sono certo, hanno alla mia presenza e vista

sottoscritto il presente atto negoziale composto di n. 24 pagine a video mediante firma digitale, previamente verificata la validità della firma digitale delle Parti, conforme al disposto degli artt. 24 e ss. del d.lgs n. 82/2005 e s.m.i. - Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD) e facendomi le stesse espressa richiesta che il detto documento venga conservato in raccolta tra i miei. Io Segretario Generale del Comune di Catanzaro, presso la sede comunale, in data 08/07/2024 procedo all'autentica del presente atto negoziale, in quanto il contenuto non è in contrasto con l'ordinamento giuridico.

Il Segretario Generale

(Dott.ssa Vincenzina SICA)